



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 12/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 giugno 2012, n. 135

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 50 MW, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Mezzana Grande" - Proponente Rinnovabili s.r.l. - Sede legale: Via Mario Forcella, 14 - 71100 Foggia.

L'anno 2012 addì 18 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita con prot. n. 5861 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, la società Rinnovabili S.r.l., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di un parco eolico composto da 25 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 50 MW, ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Posticcio- Mezzana Grande".

Con nota prot. n. 9597 del 15.06.2007, il Settore Ecologia richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la società Rinnovabili S.r.l. a trasmettere l'istanza completa al Comune interessato dal progetto, ai fini dell'affissione di avviso pubblico all'Albo Pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava l'Amministrazione Comunale ad inviare le attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5, della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al prot. n. 13465 del 05.09.2007 del Settore Ecologia, la società Rinnovabili S.r.l. inviava duplice copia della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 9597/07.

Con nota prot. n. 13235 del 21.12.2007 ed acquisita al prot. n. 2312 del 06.02.2008 del Settore Ecologia, il 3° Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano inviava il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 5 della l.r. 11/2001, nonché le attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso di deposito sia del progetto sia della documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 3620 del 19.02.2008, il Settore Ecologia comunicava al Comune di Ascoli Satriano, e per conoscenza all'Ufficio Energia della Regione Puglia alla società Rinnovabili S.r.l., la non validità delle pubblicazioni ai sensi dei comma 2 e 3 dell'art. 16 della l.r. 11/2001.

Con nota prot. n. 4084 del 07.03.2008 il Settore Ecologia inoltrava alla società Rinnovabili S.r.l. la nota prot. nn. 3620 del 19.02.2008 restituita al mittente a causa di un errore materiale.

Con nota prot. n. 12796 del 18.09.2008, il Settore Ecologia chiedeva all'Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni relative allo stato delle procedure amministrative delle istanze

di autorizzazione unica presentate nel Comune di Ascoli Satriano.

Con nota n. 15386 del 29.09.2008, ed acquisita al prot. n. 14627 del 20.10.2008 del Settore Ecologia, l'Ufficio Energia riscontrava la nota prot. 12796/08.

Con nota prot. n. 14477 del 16.10.2008, il Servizio Ecologia comunicava alla società Rinnovabili S.r.l. la sospensione del procedimento relativo alla proposta progettuale in oggetto a causa del superamento del parametro di controllo, di cui all'art. 13 del RR 16/2006, fino all'approvazione di idoneo P.R.I.E. da parte del Comune di Ascoli Satriano.

Con nota prot. n. 10077 del 03.11.2011 il Servizio Ecologia richiedeva al Comune di Ascoli Satriano evidenza dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'istanza in oggetto.

Con nota prot. n. 10762 del 29.11.2011 il Servizio Ecologia inoltrava alla società Rinnovabili S.r.l. la nota prot. 10077 del 03.11.2011 restituita al mittente a causa di un errore materiale.

Con nota prot. n. 1468 del 21.02.2012, il Servizio Ecologia inviava al Comune di Ascoli Satriano ed alla società proponente, ulteriore sollecito all'invio delle attestazioni di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della proposta progettuale in oggetto, specificando che, in caso di inerzia da parte del Comune, l'Ufficio VIA regionale avrebbe considerato non soddisfatti gli adempimenti previsti dall'art. 16 comma 3 della L.R. n. 11/2001.

Con nota prot. n. 3214 del 10.04.2012, ed acquisita al prot. n. 3448 del 27.04.2012 del Servizio Ecologia, il 3° Settore - Assetto al Territorio, Ambiente e Attività produttive del Comune di Ascoli Satriano comunicava di aver provveduto nuovamente alla pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Mezzana Grande" (Elaborato "Relazione di impatto ambientale", pag. 8).

? N. aerogeneratori: 25 (ibidem, pag. 8).

? Diametro rotore aerogeneratori: 82 m (ibidem, pag. 8).

? Altezza torre: 78-138 m (ibidem, pag. 8).

? Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2-2,5 MW (ibidem, pag. 8).

? Coordinate: tratte da "Relazione di impatto ambientale", pag. 38-39.

Il parco eolico sarà realizzato in località "Mezzana Grande", a Nord del Comune di Ascoli Satriano, compresa a Sud e a Nord della SP 110 (ex SS161) e delimitata ad Est dalla superstrada Foggia-Candela, in una zona pre-collinare, compresa tra i 150 e 220 m s.l.m. L'area di pertinenza del parco eolico è attraversata in direzione NW-SE da un acquedotto interrato.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) L'area di pertinenza del parco eolico in oggetto è ubicata a Nord del centro abitato del Comune di Ascoli Satriano (FG). L'intero territorio del Comune di Ascoli Satriano si colloca all'interno degli ambiti territoriali del PPTR denominati "Tavoliere" e "Ofanto" la cui valenza ecologica risulta medio-alta soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua principali rappresentati dal "Carapelle" dal "Cervaro" e dal fiume "Ofanto".

2) Non possono escludersi impatti visivi e sul paesaggio. Il parco eolico proposto, prevede l'installazione di n. 25 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale massimo di 179 m (considerando l'altezza massima al mozzo di 138 m e un diametro del rotore di 82 m). Dall'analisi dell'elaborato "Ricostruzione fotografica - Tav. n. 8", si evidenzia che i punti di osservazione considerati dal proponente per le simulazioni della visibilità del parco eolico sono insufficienti e del tutto decontestualizzati, rispetto all'area vasta, per una efficace valutazione dei probabili impatti visivi. Sarebbe stato opportuno realizzare simulazioni della visibilità dell'impianto anche da altri punti di vista sensibili quali i centri abitati di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Ortona nonché lungo gli assi stradali (SP85, SP105 e SP110 ex SS161), aventi valenza paesaggistica e panoramica (PPTR), presenti in prossimità del parco eolico.

3) Non possono escludersi impatti su flora, fauna ed ecosistemi. L'intera area vasta, caratterizzata dalla presenza di diverse aree naturali protette (SIC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata", P.R.N. "Bosco Incoronata", P.R.N. "Fiume Ofanto", SIC IT9120011 "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", IBA126 "Monti della Daunia", SIC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto"), assume particolare importanza conservazionista per molte specie prioritarie presenti negli allegati delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli") e 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"). Pertanto, la realizzazione del parco eolico, in un'area in cui sono presenti diverse proposte progettuali di parchi eolici e fotovoltaici già dotati di Autorizzazione Unica, contribuirebbe ad un maggiore affollamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con probabili interferenze negative sulla sopravvivenza di tali specie. Sarebbe stato opportuno effettuare da parte del proponente una valutazione appropriata degli impatti cumulativi con altre proposte progettuali già autorizzate e/o realizzati.

4) Per quanto concerne la conformità al PUTT/p, si rileva che parte del tracciato del cavidotto interno che collega gli AG n. 12, 13, 17 e 20 interseca la SP110 ricadente in un A.T.E. C e facente parte della viabilità storica dei tratturi (Tratturello Cerignola - Ponte di Bovino, PUTT/p). Dalla lettura della Carta Geomorfologica del PUTT/p (foglio n. 421), si rileva che il tracciato del cavidotto interno ed esterno interferisce con il reticolo idrografico mentre gli AG nn. 1, 4, 9, 10, 17, 18, 19 e 25 risultano posizionati in prossimità di ripe fluviali; gli AG. nn. 13, 21 e 23 risultano posizionati in prossimità di versanti. Si evidenzia, inoltre, che gli AG nn. 4, 17-25 ricadono in "Area a Pericolosità da frana media e moderata", (pericolosità geomorfologica PG1) individuata dal P.A.I. - AdB Puglia.

5) Si rileva l'interferenza degli AG. nn. 6, 13, 17, 20, 22, ed i relativi tracciati del cavidotto interno, con un acquedotto interrato che attraversa in direzione NW-SE l'intera area di pertinenza del parco eolico.

6) Non è data evidenza che lo studio di impatto acustico sia a firma di un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995. Il proponente, inoltre, evidenzia che in 9 Noise Sensitive Area (aree caratterizzate dalla presenza di casolari rurali e masserie individuate dal proponente) il valore limite notturno 45dB imposto dalla DPCM 14.11.1997 non sarà rispettato ("Relazione di Impatto Ambientale", pag. 62). Si evidenzia che nella Noise Sensitive Area C, facente parte delle 9 aree in cui non sarà rispettato il limite acustico imposto dalla normativa vigente, è ubicata la "Masseria Palatino" segnalata sulla Carta dei Beni Culturali.

7) Relativamente al rischio di incidenti connessi alla sicurezza, nella "Relazione di Impatto Ambientale",

pag. 81, il proponente riporta un valore della gittata massima pari a 197 m. Tuttavia d'ufficio si è ritenuto opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo (250-300 m) di quello indicato negli studi soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero che implementano la presenza dell'aria come un fattore resistente anziché la possibilità che il pezzo possa essere vettorato dall'energia eolica lungo la direzione più sfavorevole a svantaggio di vari punti-bersaglio sensibili. Pertanto, la presenza di fabbricati, che sembrerebbero configurarsi a supporto delle attività agricole e rilevati sulle mappe catastali del Comune di Ascoli Satriano, rende particolarmente critica la posizione di alcuni aerogeneratori ubicati a distanze inferiori ai 300 m dai suddetti manufatti. Anche se quest'ultimi fossero in uno stato di abbandono non è possibile escludere una futura riqualificazione degli stessi consentendo una prolungata permanenza antropica.

8) Non vi sono, infine, informazioni dettagliate circa il collegamento del parco eolico alla RTN nonché nessun riferimento esaustivo in merito alle misure di compensazione e di mitigazione. Non è prevista l'implementazione di alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui si tratta, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Mezzana Grande", presentato dalla società Rinnovabili S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;
VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza pari a 62,5 MW, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Mezzana Grande" - Proponente: Rinnovabili S.r.l. - Sede legale: Via Mario Forcella n. 14, 71100 Foggia;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

